

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 novembre 2021, n. 1847

Modifica art. 13 Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 - Adozione schema Regolamento intitolato "Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17"

L'Assessore Francesco Giovanni Stea, con delega al Personale e Organizzazione, Contenzioso amministrativo, sulla base dell'istruttoria espletata dalle Responsabili P.O. Reclutamento e P.O. Contenzioso del Reclutamento confermata dai dirigenti del Servizio Reclutamento e Contrattazione e della Sezione Personale, riferisce quanto segue:

Con deliberazione di Giunta regionale n. 1498 del 11 ottobre 2006 è stato adottato il "Regolamento in materia di accesso ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato della Regione Puglia".

Il Presidente della Giunta Regionale, ha provveduto, ai sensi dell'art. 42 co. 1 lett. c della legge regionale del 12 maggio 2004, n. 7 – Statuto della Regione Puglia, ad emanare il citato Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, pubblicato nel B.U.R.P. n. 136 del 24 ottobre 2006.

Il principio di separazione tra, funzioni di indirizzo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e funzioni di gestione amministrativa proprie dei dirigenti, che trova il suo fondamento nell'art. 97 della Costituzione, già introdotto dal d.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), si è realizzato, dapprima, con il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e, poi, con il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Con riferimento alla dirigenza amministrativa, la giurisprudenza costituzionale ha sancito più volte che una «netta e chiara separazione tra attività di indirizzo politico-amministrativo e funzioni gestorie» costituisce una condizione necessaria per garantire il rispetto dei principi di buon andamento e di imparzialità dell'azione amministrativa.

In data 24 aprile 2018, inoltre, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione con direttiva n. 3, muovendosi nell'ambito dei principi e delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, cui ha fatto seguito la modifica dell'articolo 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha dettato le linee guida sulle procedure concorsuali al fine di favorire pratiche e metodologie finalizzate a raggiungere l'obiettivo dei concorsi pubblici: quello di reclutare i candidati migliori in relazione alle esigenze delle amministrazioni.

In particolare, in tema di commissioni di concorso nell'ambito delle citate linee guida si invita le amministrazioni a darsi regole chiare sulla scelta dei componenti assicurando una composizione equilibrata delle commissioni, in relazione ai titoli e alle prove di esame da valutare, includendovi esperti delle varie materie e preoccupandosi di affiancare commissari dotati, in relazione ai profili dei posti messi a bando e alle previsioni del bando relative ai titoli e alle prove, di specifiche competenze, anche in materia di "reclutamento e gestione delle risorse umane, nel negoziato o nella psicologia del lavoro".

Con l'art. 3, comma 13, della legge n. 56 del 2019, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» il legislatore, inoltre, ha stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, si provveda all'aggiornamento, anche in deroga all'art. 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dei compensi da

corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego indetti dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici non economici nazionali, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali, secondo i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1995.

Il successivo comma 14 della legge n. 56 del 2019, fermo restando il limite di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha inoltre chiarito che la disciplina di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non si applica ai compensi dovuti al personale dirigenziale per l'attività di presidente o di membro della commissione esaminatrice di un concorso pubblico per l'accesso ad un pubblico impiego e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

Con decreto del 24 aprile 2020, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha provveduto all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici, al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM), stabilendo nell'art. 1 co. 5 che le Regioni e le autonomie locali, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire quanto previsto dal citato decreto.

A tale riguardo è intervenuto il parere prot. n. 0077558/2021 del 04/06/2021 espresso dal Dipartimento della funzione pubblica – ufficio per i concorsi e il Reclutamento- Servizio per la Gestione e il Supporto, che ha chiarito le modalità di applicazione dell'articolo 3, comma 14, della legge 56 del 2019.

In virtù di quanto sopra evidenziato è necessario procedere ad un adeguamento normativo della disposizione contenuta nell'art. 13 del vigente Regolamento regionale n. 17 del 16 ottobre 2006 che nella sua attuale formulazione così stabilisce: *“1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento. 2. Essa è nominata con deliberazione della Giunta regionale e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario. 3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina”*.

Alla luce delle considerazioni esposte si propone di:

- sostituire, al titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17, l'Art.13 con il seguente: *“Art.13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici) - 1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento. - 2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale, nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario. - 3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina. - 4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici. - 5. Le disposizioni di cui al comma 2, trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento”*;
- adottare le modifiche proposte ricorrendo alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 3 della legge regionale 12 maggio 2004 n.7, “Statuto della regione Puglia”, in quanto trattasi di mero adeguamento

di un articolo del Regolamento regionale ai mutamenti legislativi medio tempore intervenuti, anche alla luce delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi nei prossimi mesi in forza di quanto stabilito con il Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;

- recepire con la presente deliberazione quanto previsto con decreto del 24 aprile 2020, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM).

Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell'atto nel BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL d.lgs. 118/2011 E SS.MM.II.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

DISPOSITIVO DELLA PROPOSTA

L'Assessore al Personale e Organizzazione, Francesco Giovanni Stea, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell'articolo 4 co. 4 lett. c) della legge regionale n. 7 del 1997 e dell'art. articolo 44 della legge regionale n. 7 del 2004 propone alla Giunta regionale:

1. di modificare l'art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 adottando lo schema di Regolamento intitolato “Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17”, riportato nell'Allegato A), costituente parte integrante del presente provvedimento;
2. di procedere a tale adozione ricorrendo alla procedura d'urgenza prevista dall'art. 44 co. 3 della legge regionale 12 maggio 2004 n.7, “Statuto della Regione Puglia”, in quanto trattasi di mero adeguamento di un articolo del Regolamento regionale ai mutamenti legislativi *medio tempore* intervenuti, anche alla luce delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi nei prossimi mesi in forza di quanto stabilito con il Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvederà, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. c) della legge regionale 12 maggio 2004 n.7, all'emanazione dell'anzidetto regolamento che sarà pubblicato nel BURP;
4. di recepire con la presente deliberazione quanto previsto con decreto del 24 aprile 2020, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema dagli stessi predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL RESPONSABILE P.O. Contenzioso del Reclutamento

dott.ssa Roberta Rosito

IL RESPONSABILE P.O. Reclutamento

Rosa Antonelli

Il Dirigente del Servizio Reclutamento e Contrattazione

dott. Mariano Ippolito

Il Dirigente della Sezione Personale

dott. Nicola Paladino

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione, in applicazione di quanto previsto dagli artt. 18 e 20 del D.P.G.R. 22 gennaio 2021 n.22, non ravvisa la necessità di esprimere sulla presente proposta di deliberazione alcuna osservazione.

Il Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione

dott. Ciro Giuseppe Imperio

L'Assessore al Personale e Organizzazione

Francesco Giovanni Stea

LA GIUNTA

udita la relazione istruttoria e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di modificare l'art. 13 del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17 adottando lo schema di

Regolamento intitolato “Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17”, riportato nell’Allegato A), costituente parte integrante del presente provvedimento;

2. di procedere a tale adozione ricorrendo alla procedura d’urgenza prevista dall’art. 44 co. 3 della legge regionale 12 maggio 2004 n.7, “Statuto della Regione Puglia”, in quanto trattasi di mero adeguamento di un articolo del Regolamento regionale ai mutamenti legislativi *medio tempore* intervenuti, anche alla luce delle procedure concorsuali già bandite e da bandirsi nei prossimi mesi in forza di quanto stabilito con il Piano assunzionale 2020 approvato con Deliberazione 25 giugno 2020, n. 952 e ss. mm. ii.;
3. di dare atto che il Presidente della Giunta regionale provvederà, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. c) della legge regionale 12 maggio 2004 n.7, all’emanazione dell’anzidetto regolamento che sarà pubblicato nel BURP;
4. di recepire con la presente deliberazione quanto previsto con decreto del 24 aprile 2020, dal Presidente del Consiglio dei Ministri in merito all’aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali e della Commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM);
5. di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.

Il Segretario Generale della Giunta Regionale

ANNA LOBOSCO

Il Presidente della Giunta Regionale

RAFFAELE PIEMONTESE

Allegato A)

SCHEMA DI REGOLAMENTO REGIONALE

“Sostituzione art. 13 contenuto nel titolo III del Regolamento regionale 16 ottobre 2006 n. 17”

Art.1

(Sostituzione art. 13 R. R. n. 17 del 16 ottobre 2006)

1. L'art. 13 è sostituito dal seguente art. 13 (Disposizioni generali sulle commissioni esaminatrici):

“1. La commissione esaminatrice è costituita per ciascuna procedura selettiva ed è formata nel rispetto dei principi generali indicati nell'art. 2, lett. d), del presente Regolamento.

2. Essa è nominata con determinazione del dirigente responsabile della struttura operativa di vertice competente in materia di reclutamento e può essere integrata da uno o più esperti in lingua straniera, informatica o in tecniche di selezione e valutazione del personale nonché da uno psicologo del lavoro iscritto al relativo albo. Nello stesso provvedimento costitutivo è individuato il soggetto che svolge le funzioni di segretario.

3. La commissione deve essere costituita nel rispetto delle pari opportunità, salvo motivata impossibilità da motivarsi nel provvedimento di nomina.

4. Ai presidenti e ai componenti delle commissioni esaminatrici, nominati quali membri esperti, sia interni che esterni all'Amministrazione regionale, viene corrisposto un compenso la cui misura è individuata in base a quanto stabilito dal D.P.C.M. 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da erogare ai componenti delle commissioni esaminatrici.

5. Le disposizioni di cui al comma 2 trovano applicazione in quanto compatibili con le previsioni contenute nelle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 3 del presente Regolamento”